



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6666 del 2019, proposto dal signor Davide Rapisarda, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino, Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Simone Greco, Carlo Scioscia, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

1) del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui si determina in 1.851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si dà avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti

della Polizia di Stato nonché delle relative tabelle;

2) decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019( pubblicato il 23 aprile 2019) con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati;

3) Ove occorra dell'avviso del 15 marzo 2019 e del 23 aprile 2019 nonché del bando pubblico di cui al Decreto n.333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del 10.decreto del 27 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria e del decreto di scorrimento della graduatoria del-29.10.2018.

4) Del D.M. del 13 luglio 2018 n.103 ed in particolare dell'art.1.

5) dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 in quanto legge provvedimento.

6) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;

7) tutti nella parte in cui escludono il ricorrente dalla successiva fase per asserita carenza dei requisiti attinenti all'età ed al titolo di studio  
nonché

per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTO il decreto presidenziale n. 3824/2019 del 9 luglio 2019, con cui è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento delle prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare, fissata per l'odierna Camera di consiglio;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto già calendarizzate entro il mese di luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque)

decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese di giudizio alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- AMMETTE con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;
- ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;
- FISSA per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 maggio 2020;
- SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

## IL SEGRETARIO